

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 361/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli da ingrasso sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3749/90<sup>(5)</sup>; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 reca le disposizioni applicabili in caso di ingrasso degli agnelli dopo lo svezzamento; che all'articolo 2 dello stesso regolamento sono previste le disposizioni applicabili per i produttori che intendano beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89 in materia di svezzamento degli agnelli; che è opportuno permettere a taluni produttori che hanno dichiarato che intendono avvalersi di tale deroga, di decidere di procedere allo svezzamento di tutti i loro agnelli o parte di essi e al loro ingrasso fuori dell'azienda; che in tal caso è opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora nel corso del periodo di cui al paragrafo 2 il produttore decida di svezzare tutti i suoi agnelli o parte di essi e di ingrassarli fuori dell'azienda, alle partite di agnelli considerate si applicano le disposizioni dell'articolo 1. In tal caso, la durata dell'ingrasso fuori dell'azienda deve essere sufficiente perché sia pienamente rispettato il periodo di 75 giorni, previsto al paragrafo 2, intercorrente tra il periodo effettivo di nascita considerato e quello di commercializzazione della partita per la macellazione. »

2) All'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, i termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 4 », sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 5 ».

3) Nell'allegato I B (Zone, Portogallo) è aggiunto il distretto di « Portalegre ».

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(<sup>1</sup>) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(<sup>3</sup>) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

(<sup>4</sup>) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

(<sup>5</sup>) GU n. L 360 del 24. 12. 1990, pag. 39.